

# Il rilascio del permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno ritirando l'apposito kit presso gli uffici postali o presso l'ufficio relazioni internazionali.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha **8 giorni** di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.

Per ottenere il **rilascio** del permesso di soggiorno è necessario presentare:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o [altro documento di viaggio](#) (pdf 17 KB) equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da **€ 14,62**;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto\*
- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. [Leggi la circolare esplicativa](#) \*\*

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il **rinnovo** almeno 60 giorni prima della scadenza. La **validità** del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- fino a **sei mesi** per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad **un anno**, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a **due anni** per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per **visite, affari, turismo** e studio per periodi non superiori ai tre mesi, **non devono chiedere il permesso di soggiorno**.

## \*\*Versamento contributo:

Gli importi dovuti dallo straniero variano in relazione alla durata dell'autorizzazione dal soggiorno:

- a. **€ 80** per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari ad un anno
- b. **€ 100** per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiori o pari a due anni
- c. **€ 200** per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il pagamento è da effettuare tramite gli appositi bollettini di c/c postale premarcati

### Spese da aggiungere

Spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali: **€30**

## **PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO**

### **Documenti da presentare:**

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo di richiesta);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
- c. Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
  - 1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso;
  - 2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:

- 1) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;
- 2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.
- 3) fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

### **NOTE**

- 1) Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.
- 2) Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.
- 3) Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.
- 4) Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell'accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.
- 5) Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:
  - dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età; – dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia

